

Con l'approvazione, con voto di fiducia, del maxi-emendamento (n. 1.800) da parte dell'aula del Senato, siamo arrivati al primo punto fermo nell'iter della Legge delega.

Le novità introdotte sono le seguenti:

- Gli originali sei articoli sono sostituiti da un articolo unico, suddiviso, a sua volta, in commi (numerati fino al 14) suddivisi a loro volta in parti segnate da lettere, e da ulteriori alinea numerati.

Per ragioni di semplicità nell'illustrare le modifiche seguiremo lo schema della nostra precedente comunicazione del 26 settembre scorso e la suddivisione in articoli lì presente.

- nel titolo degli ammortizzatori sociali, (ex-art. 1) in coda all'articolo 7, dopo le parole “termine certo per l'avvio dei fondi medesimi”, sono aggiunte le seguenti:  
**“ e previsione della possibilità di destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4”**
- Nell'ex- articolo 2 (servizi per il lavoro e politiche attive), al punto c, laddove si parla dell'Agenzia e della sua dotazione organica “già disponibile a legislazione vigente”, viene aggiunta la frase:  
**“ mediante quanto previsto nella lettera f)”**

è un rinvio a un comma già esistente.

- Nell'ex- articolo 4 (Disciplina dei rapporti di lavoro), le novità sono le seguenti:
- dopo il comma a), ne viene inserito uno completamente nuovo il cui testo è il seguente:  
**“ promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto di lavoro, rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti ”**

Il “vecchio” comma b) (contratto a tutele crescenti), diventa, nella stessa formulazione, il comma c)

- cambia anche il comma sulle mansioni (ex-c, ora d), il cui testo diventa il seguente:  
**“ revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale **individuati sulla base di parametri oggettivi**, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita **ed economiche**, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; **previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera;** “**
- nell'ex-comma f (prestazioni di lavoro accessorio) altre piccole modifiche:  
un iniziale richiamo, in precedenza assente, all'articolo 70 del decreto legislativo 276/2003 viene sostituita la dicitura “in tutti i settori produttivi” dalla seguente:  
**“nei diversi settori produttivi”**  
viene tolta la frase “attraverso la elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti e assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati”, e sostituita con la seguente, che si lega alla modifica precedente:

**“ fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “.**

Non ci sono altre modifiche.

Come sappiamo ora il testo deve andare alla Camera dei Deputati per l'approvazione definitiva, che il Governo sembra intenzionato ad ottenere di nuovo con il voto di fiducia.

A quel punto dovranno essere predisposti i vari decreti delegati.

Rispetto a questi prossimi passaggi dovremo tenere alta l'attenzione e la nostra capacità di mobilitazione.

A partire dalla manifestazione della CGIL del prossimo 25 ottobre e subito dopo con quella unitaria della categoria dell'8 novembre.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore Nazionale  
Dip.to Mercato del Lavoro  
Dario Canali

Il Segretario Nazionale  
Fabrizio Fratini